

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE FINANZIARIE A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ED ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI GESTIONE DI RIFIUTI. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARANZIA PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICHE DI RIFIUTI INERTI.



PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 30 APRILE 2004, alle ore 09:00.

Sotto la Presidenza del Presidente CAVALLI ALBERTO;

con l'intervento dei signori :

CAVALLI ALBERTO	Presidente	Presente
GHIRARDELLI CORRADO	Vice Presidente	Assente
COSSU ENZO	Assessore	Presente
SALA ALESSANDRO	Assessore	Presente
MATTINZOLI ENRICO	Assessore	Presente
BUFFOLI ERMES	Assessore	Presente
PAROLINI MAURO	Assessore	Assente
MANTELLI GIAMPAOLO	Assessore	Assente
PRIGNACHI VALERIO	Assessore	Assente
SCOLARI CORRADO	Assessore	Presente
GELMINI MARIASTELLA	Assessore	Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SALA INNOCENZO.

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE FINANZIARIE A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ED ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI GESTIONE DI RIFIUTI. APPROVAZIONE SCHEMI DI GARANZIA PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICHE DI RIFIUTI INERTI

Udita la relazione dell'Assessore Cossu;

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che con d.G.P. n. 50 R.V. del 24/02/04 è stato fra l'altro approvato uno schema di condizioni contrattuali per la costituzione di garanzia finanziaria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a carico dei soggetti autorizzati dalla Provincia alla realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti inerti;

Ritenuto opportuno, anche alla luce delle esigenze emerse in sede applicativa, provvedere alla determinazione di due distinti schemi di condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione assicurativa e/o bancaria a carico dei soggetti autorizzati dalla Provincia alla realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti inerti, in particolare uno schema di garanzia per l'attivazione, la gestione operativa e la chiusura della discarica (art. 14.1 d.lgs. 36/03), ed uno schema di garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica (art. 14.2 d.lgs. 36/03);

Visto l'allegato sub B), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di garanzia finanziaria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a carico dei soggetti autorizzati dalla Provincia alla realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti inerti, relativamente alla sua gestione operativa";

Visto, altresì, l'allegato sub B 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di garanzia finanziaria mediante fideiussione bancaria, a carico dei soggetti autorizzati dalla Provincia alla realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti inerti, relativamente alla sua gestione post-operativa";

Ritenuto di approvare gli schemi di cui sopra, disponendo l'applicazione del presente atto relativamente ai procedimenti autorizzatori non ancora conclusi con l'accettazione delle garanzie finanziarie;

Ritenuto altresì di disporre la revoca parziale della sopracitata d.G.P. n. 50 R.V. del 24/02/04, limitatamente allo schema B) ad essa allegato;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 22.04.2004 del Direttore dell'Area Ambiente Davini Riccardo;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 30.04.2004 del Vice Segretario Generale;

All'unanimità;

d e l i b e r a

- 1) di recepire quanto indicato in premessa e di approvare gli schemi B) e B1) allegati al presente atto;
- 2) di revocare parzialmente la d.G.P. n. 50 R.V. del 24/02/04, limitatamente allo schema B) ad essa allegato;
- 3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 157 R.V. IN DATA 30 APRILE 2004.**

Allegato B)

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di garanzia finanziaria mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a carico dei soggetti autorizzati dalla Provincia alla realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti inerti, relativamente alla sua gestione operativa.

Spett.le
PROVINCIA DI BRESCIA
Area Ambiente
Ufficio Rifiuti
Via Milano, 13
25126 BRESCIA

Premesso che:

1. con atto del Direttore del Settore/Servizio _____ n. _____ in data _____ la Provincia di Brescia ha autorizzato la ditta richiedente _____ (in seguito denominata anche Contraente), avente sede legale nel comune di _____ Via _____ n. _____ C.F. _____ all'esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti inerti mediante discarica, sito nel Comune di _____, località / Via _____;
2. ai sensi della normativa vigente, l'attività di cui al punto 1 è subordinata fra l'altro alla presentazione di idonea garanzia in favore della Provincia di Brescia onde sia assicurata l'esecuzione delle procedure di cui all'art. 13 del d.lgs. del 13/01/2003 n. 36, relative alla gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, come previsto dall'art. 14, comma 1, del d. lgs n. 36/03. La garanzia finanziaria deve inoltre assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, compresi le misure correttive, la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta;
3. la sopraccitata autorizzazione provinciale determina in complessivi euro _____ (euro _____) l'importo della garanzia finanziaria da prestarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 36/03, per la fase di gestione operativa, dell'impianto di smaltimento (c.d. gestione operativa);
4. la presente fidejussione ha efficacia sino alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 della presente e comunque sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente pubblico competente;

Tutto ciò premesso:

Art. 1 Costituzione della garanzia.

La sottoscritta Azienda di credito (in seguito denominata Società), iscritta all'albo delle Banche e dei gruppi creditizi n. _____ / Società di Assicurazione (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente, con D.M. n. _____ del _____, con sede legale in _____ Via _____ C.F. _____ (Agenzia di _____) nella persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari Sigg. _____, con il presente atto ai sensi dell'art. 1936 e seguenti del c.c. si costituisce fidejussore della Ditta _____ con sede legale in _____ Via _____ e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Brescia, in rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui alle premesse, nonché da leggi, regolamenti, eventuali convenzioni ed ulteriori provvedimenti adottati da altri enti ed organi pubblici, anche di controllo, fino all'importo di cui al punto 3 delle premesse.

Art. 2 Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a copertura delle spese necessarie alla gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura e assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d. lgs n. 36/03, garantendo, altresì che le procedure di cui dall'art. 13 del d. lgs. n. 36/03 siano eseguite.

Art. 3 Efficacia e durata della garanzia.

La presente garanzia decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto dirigenziale citato ed è efficace per l'intera gestione operativa della discarica e per i 2 (due) anni successivi alla comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 36/03.

Decorso il termine di cui sopra la garanzia resterà comunque valida sino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente pubblico competente.

Art. 4 Escussione della garanzia.

- a) Qualora il Contraente (e/o il gestore della discarica, se diverso) non abbia provveduto a quanto da esso dovuto, ai sensi dell'autorizzazione di cui al punto 1 delle premesse, e sussistano quindi i presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria, anche dopo la scadenza, l'organo provinciale competente, con atto da comunicare alla Società e al Contraente, dispone motivatamente il pagamento della garanzia e la misura della somma, sino all'importo garantito con il presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito dalla Società entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento provinciale, senza opporre eccezione alcuna.
- b) Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente della quota relativa all'importo pagato; per la differenza, la garanzia rimane valida sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia ai sensi e nei termini di cui agli artt. 1 e 2.

Art. 5 Rinuncia alla preventiva escussione della garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 del c.c.

Art. 6 Pagamento del premio e altri oneri.

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito anche nel caso in cui il contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Nessuna eccezione potrà essere opposta in relazione ai rapporti fra Contraente e soggetto gestore, qualora diverso dal Contraente stesso.

Art. 7 Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 Foro competente.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente atto tra l'Ente garantito e la Società è competente l'Autorità Giudiziaria di Brescia.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Allegato B 1)

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di garanzia finanziaria mediante fidejussione bancaria, a carico dei soggetti autorizzati dalla Provincia alla realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti inerti, relativamente alla sua gestione post – operativa.

Spett.le
DI BRESCIA
Ambiente
Ufficio Rifiuti
13
25126 BRESCIA

PROVINCIA
Area
Via Milano,

Premesso che:

1. con atto del Direttore del Settore/Servizio _____ n. _____ in data _____ la Provincia di Brescia ha autorizzato la ditta richiedente _____ (in seguito denominata anche Contraente), avente sede legale nel comune di _____ Via _____ n. _____ C.F. _____ all'esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti inerti mediante discarica, sito nel Comune di _____, località / Via _____;
2. ai sensi della normativa vigente, l'attività di cui al punto 1) è subordinata fra l'altro alla presentazione di idonea garanzia in favore della Provincia di Brescia onde sia assicurata l'esecuzione delle procedure di cui all'art. 13 del d.lgs. del 13/01/2003 n. 36, relative alla gestione post operativa della discarica, compresi le misure correttive, la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta;
3. la sopraccitata autorizzazione provinciale determina in complessivi euro _____ (euro _____) l'importo della garanzia finanziaria da prestarsi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 36/03, per la fase di gestione post operativa, successiva alla chiusura dell'impianto di smaltimento (c.d. post-gestione);
4. la presente fidejussione ha efficacia sino alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 della presente e comunque sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente pubblico competente;

Tutto ciò premesso:

Art. 1 Costituzione della garanzia.

La sottoscritta Azienda di credito (in seguito denominata Società), iscritta all'albo delle Banche e dei gruppi creditizi n._____, con sede legale in _____ Via _____ C.F. _____ (Agenzia di _____) nella persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari Sigg. _____, con il presente atto ai sensi dell'art. 1936 e seguenti del c.c. si costituisce fidejussore della Ditta _____ con sede legale in _____ Via _____ e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Brescia, in rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui alle premesse, nonché da leggi, regolamenti, eventuali convenzioni ed ulteriori provvedimenti adottati da altri enti ed organi pubblici, anche di controllo, fino all'importo di cui al punto 3 delle premesse.

Art. 2 Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia è costituita a copertura delle spese necessarie alla gestione post operativa della discarica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d. lgs n. 36/03 e assicura che le procedure di cui dall'art. 13 del d. lgs. n. 36/03 siano eseguite.

Art. 3 Efficacia e durata della garanzia.

La presente fidejussione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto dirigenziale citato ed è efficace per l'intera gestione operativa e per i 30 (trenta) anni successivi alla comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 36/03, salvo eventuale diversa durata, decisa dalla Provincia di Brescia in applicazione delle vigenti disposizioni. Decorsi i termini di cui sopra la garanzia resterà comunque valida sino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente pubblico competente.

Art. 4 Escussione della garanzia.

Qualora il Contraente (e/o il gestore della discarica, se diverso) non abbia provveduto a quanto da esso dovuto, ai sensi dell'autorizzazione di cui al punto 1 delle premesse, e sussistano quindi i presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria, anche dopo la scadenza, l'organo provinciale competente, con atto da comunicare alla Società e al Contraente, dispone motivatamente il pagamento della garanzia e la misura della somma, sino all'importo garantito con il presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito dalla Società entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento provinciale, senza opporre eccezione alcuna.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente della quota relativa all'importo pagato; per la differenza, la garanzia rimane valida sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia ai sensi e nei termini di cui agli artt. 1 e 2.

Art. 5 Rinuncia alla preventiva escussione della garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 del c.c.

Art. 6 Pagamento del premio e altri oneri.

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito anche nel caso in cui il contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Nessuna eccezione potrà essere opposta in relazione ai rapporti fra Contraente e soggetto gestore, qualora diverso dal Contraente stesso.

Art. 7 Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 Foro competente.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente atto tra l'Ente garantito e la Società è competente l'Autorità Giudiziaria di Brescia.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**IL PRESIDENTE
CAVALLI ALBERTO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SALA INNOCENZO**

**In pubblicazione all'Albo Pretorio dal
per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.**

Brescia,

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SALA INNOCENZO**